

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 01.10.2019, alle ore 18.00 IN Via COSTANTINO GRILLO N.4 si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione **S.I.P.I. PROVINCIALE BENEVENTO APS**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adozione nuovo Statuto quale associazione di promozione sociale -Aps

Alle ore 18.00 constatata la regolarità della convocazione e la presenza dei soci signori :

- Diodato Sabrina
- Esposito Giuseppina
- Bruno Serena
- Gagliarde Alfonso
- Lombardo Giuseppina
- Di Pinto Marcello
- Varricchio Anna
- Crisci Lucia

che rappresentano il 100 % dei soci, il presidente del Consiglio Direttivo dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama a svolgere le funzioni di segretario la Sig.ra Lombardo Giuseppina

Sul **primo punto** all'ordine del giorno il presidente relaziona all'assemblea che l'associazione, su sollecitazione dell'autorità regionale, deve adottare un nuovo Statuto che rispecchi la normativa attuale in tema di associazione di promozione sociale. Esso dovrà anche essere corrispondente alla nuova normativa in tema di Registro Unico di cui al Dlgs 117/2017.

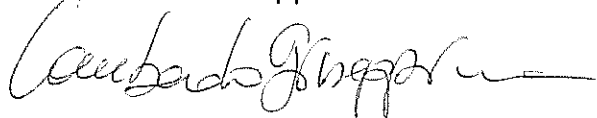
L'assemblea, dopo approfondita discussione, prende atto di ciò e delibera all'unanimità:

- Di adottare un nuovo Statuto corrispondente alla nuova normativa; autorizza il Consiglio Direttivo a procedere alle necessarie formalità di registrazione del nuovo Statuto presso autorità competenti ed a richiedere iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale.

Nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Lombardo Giuseppina



Il presidente

Diodato Sabrina





STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: **S.I.P.I. PROVINCIALE DI BENEVENTO APS**, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di MONTESARCHIO Via Costantino Grillo n.4 e con *durata illimitata*.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

***A* Scopi generali:**

a Promuovere e sviluppare la ricerca scientifica, la didattica e la formazione nelle diverse professioni che si occupano di sviluppo umano e di insegnamento al fine di rendere fruibili le conquiste psicologiche a tutte le fasce della popolazione territoriale e nazionale, con particolare attenzione ai soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati.

b Promuovere la nascita di strutture volte ad applicare le conquiste psicologiche proprie del Modello Strutturale Integrato che propugna una visione dell'uomo in quanto essere capace di costruire visioni soggettive del mondo, capace di essere libero e responsabile, capace di relazioni inter-soggettive e capace di cercare il senso della vita nel confronto inter-soggettivo, al fine di divulgare una cultura della salute mentale, e di offrire supporto psicologico a costi sociali, o gratuitamente a persone, gruppi, famiglie e istituzioni che non sono in grado di sostenere i costi di un intervento psicologico specialistico.

c stabilire, coordinare rapporti con Università, Federazioni, Associazioni, Centri, Istituti, Scuole, Società ed Enti che perseguono le medesime finalità dell'Associazione;

d promuovere, organizzare e fornire in proprio e/o in collaborazione con altri enti, sia con finanziamento pubblico che con modalità di autofinanziamento, attività formative e di didattica mediante:

- i. I corsi di formazione per consulenti (counsellor) in base agli standard qualitativi nazionali ed internazionali;



- 
- ii. corsi di supervisione per counsellor;
 - iii. corsi di didatti per counsellor;
 - iv. corsi di formazione professionale, di aggiornamento, orientamento, qualificazione e riqualificazione del personale occupato e disoccupato ed in cerca di prima occupazione, di ogni categoria e settore professionale per migliorare la qualità del lavoro, prevenire forme di disagio psicologico legate all'ambiente lavorativo, e per offrire supporto a coloro che sono in cerca di impiego o che vivono un disagio rispetto alla disoccupazione.

Si mira inoltre ad organizzare e collaborare all'attuazione di seminari, convegni, riunioni, congressi, conferenze ed ogni altra attività volta a promuovere e valorizzare tutti i fini istituzionali dell'Associazione;

e promuovere, organizzare e fornire in proprio e/o in collaborazione con altri enti, sia con finanziamento pubblico che con modalità di autofinanziamento, servizi che, utilizzando le conquiste delle scienze umane, abbiano come scopo il miglioramento della qualità della vita e la cura delle diverse forme di sofferenza psichica, in particolare delle fasce della popolazione che, per cause socio-economiche non possono accedere alle prestazioni psicologiche;

f curare la ricerca scientifica in tutti settori dei fini istituzionali dell'Associazione, pubblicando i risultati mediante articoli, saggi, libri, riviste ed altro, nonchè la raccolta di materiali scientifici da rendere disponibili per il personale in formazione e per gli studiosi, il tutto nel pieno rispetto della Legge 5 agosto 1981 numero 416 e successive modificazioni; Legge 5 agosto 1981, n. 416 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

***B* Attuazione degli scopi generali nei diversi settori:**

***a* settore Psicoterapia;**

I. promuovere, coordinare e sviluppare attività cliniche, didattiche e di ricerca secondo il Modello Strutturale Integrato, al fine di implementare e migliorare le conquiste ottenute in ambito psicologico a favore delle persone, gruppi o famiglie che vivono un disagio psicologico, oltre che socio-economico.

II. promuovere il nascere di servizi clinici gratuiti o a tariffe agevolate nel campo della psichiatria sociale, della psicopatologia e della psicoterapia;

III. promuovere attività di ricerca scientifica sui singoli approcci psicoterapici, sulle possibili integrazioni e sulle connessioni tra essi e le altre discipline psicologiche e scienze umane;

IV. l'attività del settore prevede l'applicazione di tutti gli scopi generali dell'articolo 2.

***b* Settore Scuola:**

I. promuovere, coordinare e sviluppare attività professionali, didattiche e di formazione del personale della scuola, nonchè applicare i contributi della psicologia scolastica alle istituzioni del settore, focalizzando la relazione alunno/alunno, alunno/docente, docente/docente, docente/classe, docente/equipe, docente/superiore, docente/famiglia, ponendo particolare attenzione alle possibilità di integrazione e scambio tra diversi modelli di intervento con l'obiettivo di prevenire o intervenire precocemente su situazioni di disagio psicologico, soprattutto nelle aree territoriali a maggior rischio di problematiche sociali ed economiche;

II. l'attività del settore prevede l'applicazione di tutti gli scopi generali dell'articolo 2.

***c* Settore Sport ed Attività Motorie:**



I. Promuovere, coordinare e sviluppare attività professionali, formative, didattiche e applicare i contributi della psicologia dello sport alle istituzioni del settore, focalizzando la relazione atleta/allenatore, atleta/squadra, atleta/staff ed altro, ponendo particolare attenzione alle possibilità di integrazione e scambio tra diversi modelli di intervento, nella convinzione che attraverso lo sport sia possibile prevenire o distogliere soprattutto i più giovani, ma non solo, da situazioni di devianza e futuro disagio psico-sociale;

II. l'attività del settore prevede l'applicazione di tutti gli scopi generali dell'articolo 2.

***d* Settore Vita Consacrata e Sacerdotale:**

I. Promuovere, coordinare e sviluppare attività professionali, formative, didattiche e applicare i contributi della psicologia pastorale all'orientamento, al discernimento ed all'accompagnamento vocazionale, sia alla relazione pastorale ed a quanto le conquiste psicologiche possano facilitare una fede matura che sappia declinarsi con la molteplicità delle fedi e dei valori del mondo moderno per prevenire e curare situazioni di disagio psicologico o devianza, e promuovere una più matura capacità di prendersi cura delle persone con cui i religiosi quotidianamente entrano in contatto;

II. l'attività del settore prevede l'applicazione di tutti gli scopi generali dell'articolo 2.

***e* Settore Cura e Riabilitazione Psicosociale ovvero della "Riconquista della vita":**

I. Promuovere, coordinare e sviluppare attività professionali, formative, didattiche e applicare i contributi della psicologia sociale affinché la riabilitazione psicosociale punti al reintegro dell'uomo nelle sue capacità specifiche: costruire visioni del mondo, essere libero e responsabile, essere cittadino maturo ed attivo nella società, con particolare attenzione alle fasce economicamente e socialmente più svantaggiate della popolazione, tramite tariffe agevolate o prestazioni gratuite;

II. l'attività del settore prevede l'applicazione di tutti gli scopi generali dell'articolo 2

***f* settore Professioni Sanitarie:**

I. Promuovere, coordinare e sviluppare attività professionali, formative, didattiche e di ricerca nell'applicazione dei contributi della psicologia a tutte le professioni sanitarie (medici, infermieri, ecc.) perché la relazione col paziente diventi occasione di cura umana, nella convinzione che la presa in carico del paziente anche da parte di queste figure professionali, possa contribuire a migliorare il decorso della malattia, l'accettazione di essa, e la collaborazione del paziente, nonché a promuovere una cultura del benessere psico-fisico che non esuli dal rispetto interpersonale anche all'interno di strutture istituzionali;

II. l'attività del settore prevede l'applicazione di tutti gli scopi generali dell'articolo 2

***g* Settore Formazione Professionale:**

I. promuovere, coordinare e sviluppare attività formative, didattiche e di ricerca nell'ambito dell'orientamento e della formazione professionale, intesa sia come obbligo formativo/formazione iniziale, che come formazione superiore e formazione continua, attraverso modalità di finanziamento pubblico e/o con modalità di autofinanziamento; nonché promuovere l'applicazione dei contributi della psicologia alla formazione del personale di ogni categoria e settore professionale, al fine di diffondere una cultura della salute mentale in tutti gli ambiti.

II. l'attività del settore prevede l'applicazione di tutti gli scopi generali dell'articolo 2

***C* L'Associazione per raggiungere il suo scopo sociale può:**



- I. aderire alle iniziative delle organizzazioni nazionali ed internazionali che svolgano attività uguali o affini alla propria;
- II. divenire socia di altro ente/organismo;
- III. creare eventuali sezioni periferiche per un più efficace raggiungimento dello scopo sociale.

D L'Associazione, infine, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari – non in veste di intermediario – commerciali e finanziarie – escluso il leasing attivo – e di credito utili ed opportune per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

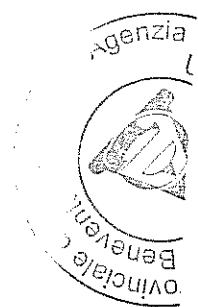
Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;



- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7

(Assemblea)



Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno ____ giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.



In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 3 mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.



I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici

e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;



- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



- Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

facendone espressa richiesta al Consiglio Direttivo che indicherà tempo e luogo della consultazione; il socio potrà estrarne copia previo pagamento delle spese relative

ART. 18

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

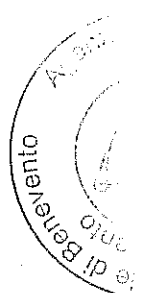
In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.



Il
MUSEO
di
Storia
Naturale
di
Torino
ha
ricevuto
in
data
1875
il
libro
di
M.
G.

1875



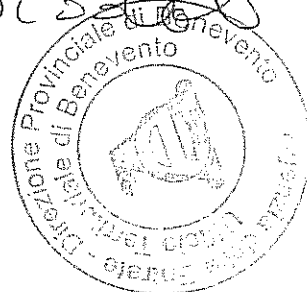
**ART. 21
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Giuseppina Spasibo
Serena Bruno
Anna Iaricelli
Lucia Grisci
Afonso GL
Cantarello Giuseppina

Di Raimondo Marcello
Sebastiana Di Stefano



Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

8 OTT. 2019

Eseguita registrazione il

N° 2121 Mod. 3 Vol. 20000 (Quarta)

Pagati € 20000

☐ Cedolare secca Art. 3 L. 14/3/2011 n. 23

Il Direttore Provinciale

03/2019

Il Segretario
R. Di Stefano

